

Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo **Settore Amministrativo e Demanio** L'anno il giorno del mese di in Genova. Con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI GENOVA, nella Dott.....nella sua qualità di persona del Dirigente/Direttore del Settore Amministrativo e Demanio della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo all'uopo autorizzato con Provvedimento del Sindaco n e l'Associazione..... in persona del suo legale rappresentante, Sig. nato a il e residente in munito degli appositi poteri. PREMESSO CHE premesse introduttive..... Tutto ciò premesso, e considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula guanto segue, quale disciplinare della concessione assentita con Determinazione Dirigenziale n. 187.0.0. - del esecutiva il Art. 1) OGGETTO Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, affida in concessione amministrativa a ..., come sopra rappresentata, che accetta, l'immobile di proprietà comunale sito in Genova, via della superficie di mq. ... circa, meglio indicato nell'allegata planimetria, per essere adibito esclusivamente a sede di attività con finalità socia-1

le/ (Art. 3 del Regolamento sulla disciplina dell'applicazione	
di canoni ridotti in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività di in-	
teresse collettivo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.	
179 del 16.09.96).	
Art. 2) DURATA	
La presente concessione ha inizio dal e andrà a scadere il, con	
esclusione di qualsiasi forma di rinnovo tacito.	
Il concessionario può recedere in qualsiasi momento dalla concessione,	
dandone avviso al Comune, mediante lettera raccomandata A.R., almeno tre	
mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.	
Art. 3) CANONE	
Il canone concessorio annuo è fissato in €= da rivalutarsi	
annualmente su base ISTAT, e sarà corrisposto a rate mensili, o come	
diversamente concordato, entro la data indicata sugli avvisi/richieste di	
pagamento inviati periodicamente dal Comune di Genova. In caso di mancato	
pagamento alla data di scadenza, sarà applicato sull'importo l'interesse legale	
in corso, senza necessità per il Comune di costituire in mora il debitore.	
Tale importo annuo è stato determinato in base alla riduzione del% del	
canone, come da deliberazione di Giunta n del del Municipio –	
, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.	
179/16.9.1996 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 396/22.4.1999.	
Art. 4) DEPOSITO CAUZIONALE	
Il concessionario, a garanzia di adempimento delle obbligazioni assunte, ha	
versato in data, su conto c/c postale n. 3178 la somma di €	
pari a tre mensilità del canone.	
2	

Tale cauzione sarà restituita solo a fine concessione, senza interessi, dopo la	
riconsegna del locale la regolarizzazione dei conti ed il pagamento di ogni	
debito da parte del concessionario.	
In caso di residui debiti il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione,	
incamerandola tutta o in parte, previa semplice comunicazione al	
concessionario. La cauzione potrà essere altresì incamerata, in tutto o in	
parte, nel caso di riscontrati danneggiamenti all'immobile al momento della	
riconsegna, derivanti dall'utilizzo improprio da parte del concessionario.	
Art. 5) SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	
Sono a carico del concessionario le spese del presente atto, quelle di registro,	
se e in quanto dovute, le spese afferenti alle utenze ed ogni tributo facente	
carico al conduttore, nonché ogni altro onere fiscale, presente o futuro,	
afferente e conseguenziale alla presente concessione, le spese di	
amministrazione dovute, che dovranno essere corrisposte in via preventiva e	
conguagliate in sede di consuntivo annuale.	
In caso di mancato pagamento delle spese di amministrazione alla data di	
scadenza indicata sulle richieste di pagamento sarà applicato sull'importo	
l'interesse legale in corso senza necessità da parte del Comune di costituire in	
mora il debitore.	
(SOLO PER VOLONTARIATO)Il concessionario è esonerato dal	
versamento dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 della Legge 266/1991,	
in quanto inserito nel Registro Regionale delle Organizzazioni di	
Volontariato della Regione Liguria, come risulta dall'iscrizione Decreto	
Regionale del – cod. iscriz	
Il concessionario prende atto che la presente concessione non costituisce	
3	

titolo idoneo ad esonerarlo dalla richiesta di ulteriori autorizzazioni, laddove	
previste dalla normativa vigente (ad es. occupazione suolo pubblico, passo	
carrabile, ecc.) così come il pagamento del relativo canone non costituisce	
assolvimento di eventuali obblighi tributari, laddove previsti.	
Art. 6) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
Il locale/terreno viene accettato nello stato in cui si trova e, quindi, il	
concessionario si obbliga ad assumere a propria cura e spese, senza per	
questo richiedere rimborsi ed indennizzi di sorta, e previa autorizzazione del	
Comune e della competente Soprintendenza nella debita forma scritta, e	
sempre che con ciò non venga mutata la destinazione originaria	
dell'immobile, tutti gli interventi manutentori ordinari e straordinari	
 dell'immobile stesso, ogni eventuale lavoro di riattamento, miglioramento o	
addizione, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso,	
compresi gli eventuali interventi sugli impianti, per l'adeguamento degli	
stessi alle vigenti norme tecniche nonché norme in materia di sicurezza, di	
prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.	
Per manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi di adeguamento	
necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'immobile concesso e il ripristi-	
no di eventuali danni causati dagli utenti.	
Restano escluse le spese per la ricostruzione dell'immobile, in caso di rovina	
anche parziale, nonché le spese per le opere straordinarie di rilevante entità.	
Tra gli oneri a carico del concessionario si intendono anche le spese di proget-	
tazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle	
vigenti norme, nonché gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e	
per l'adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicu-	
4	

rezza ed ogni altra autorizzazione/certificazione richiesta dalla normative vi-	
gente e indispensabile per lo svolgimento dell'attività esercitata	
nell'immobile, ivi compresa la certificazione di Prevenzione incendi, se	
l'attività esercita rientrasse tra quelle elencate del D.P.R. 151/2011.	
Qualora l'attività fosse soggetta, il concessionario si impegna a rispettare tut-	
te le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dal Comando Pro-	
vinciale dei Vigili del Fuoco.	
In caso di lavori, alla loro conclusione il Concessionario dovrà fare pervenire	
alla Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo copia della	
documentazione relativa alla autorizzazione delle opere, la dichiarazione di	
conformità degli impianti, e qualora si rendesse necessario, la variazione	
catastale.	
Sono inoltre a carico del concessionario le spese inerenti alla manutenzione	
ordinaria di tutto il verde (arboreo, arbustivo ed erbaceo), qualora esistente	
all'interno dell'area in concessione.	
In ogni caso il Comune al termine della concessione acquisisce le opere ese-	
guite senza riconoscimento economico alcuno.	
Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificatamente	
approvata e sottoscritta:	
(SOLO PER LOCALE SOTTOSTRADA) Il concessionario non potrà pre-	
tendere né rivendicare dal Comune di Genova alcuna rifusione di danni di	
qualsiasi tipo derivanti dall'uso della soprastante sede stradale. Fra le parti re-	
sta inoltre espressamente convenuto:	
a) che qualora in dipendenza dell'esecuzione di lavori ai manufatti ed alle	
5	

strutture interessanti il locale/terreno oggetto del presente atto, nonché della	
soprastante sede stradale, si rendesse necessario il temporaneo sgombero, to-	
tale o parziale, del locale/terreno stesso, il concessionario non avrà alcun di-	
ritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti;	
b) che il Comune di Genova dovrà accordare al concessionario l'esenzione	
dal pagamento del canone di concessione, limitatamente al periodo di indi-	
sponibilità del locale/terreno ed in proporzione alla parte di esso sgomberata.	
Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa al Co-	
mune competere nei confronti dei responsabili, il concessionario si intenderà	
espressamente obbligato a risarcire il Comune di ogni e qualsiasi danno o de-	
terioramento comunque occorso al locale/terreno così come adattato nonché	
alla soprastante sede stradale ed a provvedere immediatamente ed interamen-	
te a proprie spese, escluso qualsiasi rimborso di sorta, al ripristino e , se del	
caso, alla sostituzione di quanto danneggiato o deteriorato.	
Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificatamente	
approvata e sottoscritta:	
Non è possibile esercitare nei locali/terreno oggetto del presente atto attività	
diverse rispetto alle finalità indicate negli atti di gara, per le prime	
assegnazioni, o nelle istanze di rinnovo.	
Tutti gli obblighi e oneri presenti e futuri per esercitare eventuali attività	
ricadenti nel campo di applicazione del DPR 151/11 sono in capo al	
concessionario, nessuna esclusa.	
E' comunque obbligo del concessionario la valutazione dei rischi e	
l'approntare, a sua cura, le misure di prevenzione volte alla gestione delle	
6	

emergenze e degli incendi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.	
Nei locali (e nelle loro pertinenze)/terreno oggetto del presente atto, è fatto	
divieto di impiego e stoccaggio (anche momentaneo e/o per "piccoli"	
quantitativi) di recipienti e bombole contenenti gas infiammabili, gas	
comburente, lo stoccaggio di liquidi e solidi combustibili (benzine, gasolio,	
cherosene, legna da brucio, ecc); è inoltre fatto preventivo divieto di	
installazione e d'utilizzo di cucine a gas, bracieri comunque alimentati, stufe	
a combustibile liquido o solido; il divieto vale anche per qualunque forma di	
illuminazione a combustibile. Fatto salvo il divieto di stoccaggio di recipienti	
e bombole, l'eventuale installazione di cucine, caldaie, apparati elettrici da	
parte del concessionario è possibile solo previa autorizzazione patrimoniale a	
seguito di apposita istanza da parte del soggetto titolare della	
concessione/comodato/altra forma d'uso, di progettazione delle opere da	
parte di tecnico abilitato, ottenimento dell'eventuale titolo edilizio ed	
esecuzione dell'installazione da parte di ditta avente i requisiti tecnico-	
professionali richiesti dalla normativa e successivo rilascio di dichiarazione	
di conformità, il tutto a cura e spese del concessionario.	
Il concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento il libero accesso al	
locale da parte del personale comunale incaricato di eseguire ispezioni od al-	
tri interventi.	
Il concessionario, presa visione dell'informativa sui dati personali (art. 13	
Regolamento U.E. n. 679/2016), autorizza la Civica Amministrazione a co-	
municare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al-	
la presente concessione amministrativa.	
In caso di consultazioni elettorali il concessionario si obbliga a garantire il li-	

bero accesso e l'utilizzo dei locali oggetto di concessione, da parte del perso-	
nale incaricato e degli elettori, per tutto il tempo necessario all'allestimento,	
allo svolgimento delle votazioni e al disallestimento dei seggi elettorali. Il	
mancato rispetto di tale obbligo costituirà motivo di risoluzione della presen-	
te concessione.	
Il concessionario si impegna altresì, conformemente al D.P.R. n. 412/1993	
e successive modifiche, a far eseguire da una ditta qualificata la manutenzio-	
ne ordinaria dell'impianto termico ogni anno e l'analisi dei fumi una volta	
ogni biennio con personale qualificato, annotando gli interventi sul libretto	
d'impianto, nonché ad inviare al Comune, anche tramite ditta di manutenzio-	
ne i risultati dell'analisi dei fumi effettuata nel biennio di riferimento. Sono a	
carico del concessionario la gestione tecnica ed amministrativa di tutti gli	
impianti installati nell'immobile, ivi compresa l'assunzione delle responsabi-	
lità previste dalle normative vigenti relativamente all'impianto termico, im-	
pianto elettrico, alla centrale termica ed agli eventuali presidi antincendio	
(estintori, idranti, ecc.) e alla gestione delle emergenze.	
E', inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di ade-	
guamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e re-	
sponsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti	
previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e inte-	
grazioni.	
Viene inoltre fatto specifico divieto di:	
a) utilizzare l'immobile in oggetto per attività di propaganda politica ovve-	
ro per attività svolte a favore di partiti politici e sindacati, ai sensi dell'art. 2	
del Regolamento sulla disciplina dell'applicazione di canoni ridotti in favore	
8	

di Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, approva-	
to con deliberazione Consiglio Comunale n. 179/16.9.1996;	
b) installare apparecchi e congegni, denominati "NEW SLOT", di cui	
all'art. 110 – comma 6 – lettera a) del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubbli-	
ca Sicurezza), in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento	
Sale da gioco e giochi leciti, adottato con deliberazione Consiglio Comuna-	
le n. 21/2013.	
(SOLO SE BENE VINCOLATO) Il concessionario è a conoscenza del	
fatto che l'immobile è sottoposto a tutela, ai sensi del vigente Codice per i	
Beni Culturali e del Paesaggio, e si impegna pertanto a rispettare tutte le	
indicazioni contenute nell'autorizzazione alla stipula della presente	
concessione rilasciata dalla competente Soprintendenza in data n, qui	
allegata in copia, che il concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare.	
In particolare il concessionario si impegna, come specificatamente disposto	
dalla Soprintendenza, a	
Il concessionario prende altresì atto che i progetti per l'esecuzione di	
eventuali lavori ed opere di qualunque genere sul bene oggetto della presente	
concessione dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza per i Beni	
Architettonici e Paesaggistici della Liguria, al fine di ottenere la preventiva	
autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e seguenti del succitato Codice per i Beni	
Culturali e del Paesaggio.	
Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza	
delle prescrizioni e condizioni stabilite dalla Soprintendenza, comunicata dal	
Soprintendente al Comune proprietario, dà luogo alla revoca della presente	
9	

concessione, senza indennizzo.	
Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificatamente	
approvata e sottoscritta:	
Art. 7) OBBLIGHI IN CASO DI ALLERTA METEO ALLUVIONI	
Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'immobile,	
oggetto del presente atto, ricade in area a rischio esondazione.	
Si obbliga pertanto, in caso di allerta meteo a:	
a) attenersi alle norme comportamentali di autoprotezione reperibili sul sito	
www.comune.genova.it;	
b) chiudere ed abbandonare l'immobile di cui trattasi in caso di dichiara-	
zione, da parte della Prefettura di Genova o del Servizio di Protezione Civile	
della Liguria, di una situazione di "ALLERTA METEO ROSSA";	
c) non richiedere al Comune di Genova, in nessun tempo, alcun risarcimen-	
to in relazione ad eventuali danni subiti, in conseguenza di eventi alluvionali,	
da beni e materiali collocati nell'immobile in argomento	
Art. 8) DECADENZA DELLA CONCESSIONE	
Il Comune di Genova, previa contestazione al concessionario, potrà	
dichiarare la decadenza della concessione per inadempimento degli obblighi	
previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi:	
a) qualora intervengano fatti o situazioni che risultino modificative delle	
finalità dell'utilizzo dell'immobile e delle attività in esso espletate;	
b) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 6;	
c) mancata corresponsione del canone, nella misura di tre mensilità;	
d) sub-concessione e/o cessione dell'atto di concessione;	
10	

e) irregolarità nella gestione suscettibile di recare danno o pregiudizio	al
Comune, ove queste non siano eliminate nei modi e nei termini fissati da	
Civica Amministrazione;	
f) mancata comunicazione di variazione di denominazione, di sede legale	e
nome del concessionario;	
g) mancata richiesta della prescritta autorizzazione della compete	nte
Soprintendenza all'esecuzione di lavori di qualunque genere che interessi	no
1'immobile in concessione;	
Il concessionario, entro il termine indicato dalla comunicazione de	lle
contestazioni, ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni	
La decadenza non ha luogo allorché, nel caso di mancata corresponsione	lel
canone di cui alla lettera c), il concessionario entro il termine anzide	tto
provveda a saldare le somme dovute.	
La morosità può essere sanata per non più di tre volte nel corso della dur	nta
della concessione. Ulteriori morosità, anche di importo inferiore a qua	nto
previsto al punto c) del presente articolo, comporteranno la decadenza de	lla
concessione.	
In caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti dal concessiona	rio
restano acquisiti alla Civica Amministrazione, senza alcun compenso	0
rimborso.	
Art. 9) REVOCA	
Il Comune di Genova si riserva la facoltà di revocare, con provvediment	nto
motivato, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, la presente concessio	ne,
senza che il concessionario possa vantare diritto a compensi ed indennizzi	di
sorta, per motivi di interesse pubblico e in caso di inosservanza de	lle
11	

prescrizioni e condizioni stabilite dalla Soprintendenza.	
Il concessionario riconosce altresì che, trattandosi di concessione	
amministrativa, l'uso ed il godimento dell'immobile, l'eventuale suo	
sgombero, sia durante la concessione che al momento della sua cessazione,	
saranno disciplinati dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.	
Art. 10) RINNOVO CONTRATTUALE	
La presente concessione non può essere rinnovata tacitamente.	
L'eventuale rinnovo potrà essere accordato su richiesta del concessionario	
previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene era stato	
concesso in uso ovvero alla verifica della necessità del Comune di riacquisire	
la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.	
Art.11) DOMICILIO E CODICI FISCALI	
Ai fini del presente atto la Civica Amministrazione elegge il proprio	
domicilio nel Palazzo Comunale di Via Garibaldi, n. 9 ed il concessionario in	
Alle parti sono stati attribuiti i seguenti numeri di Codice Fiscale:	
- COMUNE DI GENOVA: 00856930102;	
Art. 12) PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO	
La sottoscrizione del presente atto obbliga immediatamente il concessionario.	
Sarà vincolante per la Civica Amministrazione solo dopo l'approvazione del	
necessario provvedimento.	
Letto, confermato e sottoscritto:	
p. IL COMUNE DI GENOVA IL CONCESSIONARIO	
12	